Verbale di adunanza

L'anno 2024 ed allì **27 maggio alle ore 17.00** si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella Sala Consiliare, presso il locale Palazzo di Giustizia, nella persona dei Sigg.ri Avvocati:

GRABBI Simona Presidente

NOTARISTEFANO Marina Vice Presidente

STRATA Claudio Segretario

NARDUCCI Arnaldo Tesoriere

ALASIA Alessandro BERTI Paolo

BRENCHIO Alessandra CAVALLO Carlo

CIURCINA Marco CRIMI Salvatore

GENOVESE Antonio KOUMENTAKIS Dafne

MANZELLA Alberto MICHELA Cristiano

MUSSANO Giampaolo ROSSI Daniela Maria

SCAPATICCI Alberto TIZZANI Stefano

VALLONE Antonio VALLOSIO Filippo

VITRANI Giuseppe

Consiglieri

* * *

Tutte le delibere odierne sono immediatamente approvate ed esecutive.

FUORI SACCO: TRIBUNALE DI TORINO: PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER CONFERMA MAGISTRATI ONORARI – REL. SEGRETARIO

Il Consiglio, vista la richiesta di designazione di un avvocato per la

costituzione delle Commissioni di Valutazione dei GOP che operano presso il Tribunale di Torino e dei VPO in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nomina quale componente delle suddette Commissioni l'Avv. Filippo Vallosio.

Si comunichi a cura di XXXXXXXXX.

.____

1. ESAME VERBALE DEL 20/05/2024 –

Il Consiglio approva.

DISCUSSIONE CONSIGLIARE

2. ESITO RIUNIONE SULLA GIUSTIZIA RIPARATIVA – 21 MAGGIO 2024 – REL. CONS. ROSSI E CAVALLO

I Consiglieri Rossi e Cavallo riferiscono di aver partecipato, unitamente a XXXXXXXXX, alla riunione sulla giustizia riparativa tenutasi il 21 maggio u.s., nella quale vi è stato un confronto su alcune proposte modificative del Protocollo in corso di formazione, come da relazione veicolata tra i Consiglieri.

Il Consiglio ringrazia i Cons. Rossi e Cavallo.

La riunione è stata aggiornata al prossimo 13 giugno 2024 ore 17,15 in riunione plenaria presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Alle ore 17,15 intervengono alla seduta il Cons. Scapaticci e la Presidente Simona Grabbi.

3. BOZZA LINEE GUIDA CONGIUNTE TRIBUNALE TORINO – COA – UNEP SU ART. 492 BIS CPC – REL. CONS. VALLOSIO E ALASIA

I Consiglieri Vallosio ed Alasia illustrano la bozza delle linee guida per la trattazione dei procedimenti ex art. 492 bis cpc, trasmessa dal XXXXXXXXXX, predisposta dopo l'incontro svoltosi il 30 aprile u.s. e dopo un incontro con il nuovo Dirigente Unep.

Il Dott. XXXXXXXXX auspica di varare un documento congiunto, condiviso dal Tribunale, Coa Torino e Unep Torino, che sostituisca le linee guida attualmente vigenti e che offra ai professionisti utili punti di riferimento.

Il Consigliere Berti osserva che il Consiglio debba valutare se sottoscrivere o meno le linee guida: è una scelta di politica del Consiglio.

Il Cons. Manzella ricorda che a Torino è stato istituito un Osservatorio di giustizia civile di cui fanno parte l'avv. XXXXXXXXX e l'avv. XXXXXXXXXX.

Si tratta di una sorta di associazione (di cui fan parte anche professori e non solo avvocati) come altre ed il dr. XXXXXXXXX ha invitato solo il Consiglio per confrontarsi sulla bozza di linee guida.

Il Consiglio rinvia per ulteriori osservazioni del gruppo di lavoro.

La Presidente osserva che è normale che il Tribunale decida di interloquire solo con il Consiglio su tematiche riguardanti tutta l'avvocatura e non solo quella rappresentata da associazioni o enti a partecipazione mista che non hanno la rappresentanza istituzionale di tutta l'avvocatura e che non spetta al Consiglio invitare ai tavoli di lavoro istituiti dal Presidente del Tribunale

soggetti diversi dall'istituzione a meno che ciò non sia concordato.

Alle 17,32 interviene alla seduta il Cons. Vitrani.

Alle 17,40 è sopraggiunto alla seduta il Cons. Vallone.

4. ESITO RIUNIONE CNF SULLE DIFESE D'UFFICIO – 22 MAGGIO 2024 E RIUNIONE CONSIGLIERI CON DIPENDENTI COA 24 MAGGIO 2024– REL. CONS. CAVALLO E VALLONE

Il Consigliere Vallone riferisce di aver partecipato, unitamente alle dipendenti XXXXXXXXX alla riunione sulle difese d'ufficio, tenutasi a Roma il 22 maggio u.s., e espone quanto segue:

- il referente del COA di CATANIA ha segnalato che presso il loro Tribunale è stata riscontrata un'anomalia nella nomina del difensore di ufficio immediatamente reperibile in quanto venivano nominati sempre gli stessi, pertanto si è proceduto con l'istituzione del "difensore d'aula" e i colleghi decidono se aderire o meno a questa lista autonoma;

vengono inviati nelle singole aule a seguito delle chiamate dell'Autorità Giudiziaria;

- il referente del COA di COMO ha posto una serie di quesiti: a) i criteri di nomina delle liste d'ufficio minori sono troppo incerte e sarebbe auspicabile l'introduzione di criteri più stringenti; b) ha sollevato il problema relativo alle impugnazioni per il difensore d'ufficio, il quale è sprovvisto di specifico mandato; c) ha sollevato la problematica dei difensori d'ufficio presso la Corte di Cassazione;
- il referente del COA di VARESE ha rappresentato che presso il loro Foro sono state istituite due liste: "atti urgenti" e "udienze";
- il referente del COA di SIRACUSA ha riferito che presso il loro
 Foro è stata istituita la lista di due difensori per ogni aula in modo da
 garantire il funzionamento dell'attività processuale;
- la referente del COA di PALERMO ha sollevato la problematica inerente la validità dell'attestato biennale del corso per difensore d'ufficio. A tal proposito, il referente del CNF ha riferito che l'elasticità dei singoli COA non è prevista dalla normativa;
- l'Avv. Francesco Crisi ha evidenziato che la maggior parte dei quesiti posti dai colleghi vertono sull'effettività della difesa in quanto in alcune realtà territoriali i colleghi non si presentano in udienza; ha riferito altresì che la problematica inerente il numero di nomine d'ufficio, ritenuto da alcuni colleghi estremamente minimo, deriva dall'inerzia dell'autorità giudiziaria di accedere al sistema informatizzato, preferendo nominare difensori presenti in aula per comodità. Ha riferito infine la problematica relativa, in sede di nomina delle forze dell'ordine,

alla mancata accettazione del difensore d'ufficio dell'elezione di domicilio presso il proprio studio: questa non accettazione dovrebbe implicare l'applicazione dell'articolo 157 c.p.p. e non la sostituzione in toto del difensore d'ufficio; infine, per rispondere alle osservazioni della referente del COA di PALERMO, ha evidenziato che la tenuta delle liste d'ufficio minori spetta al COA distrettuale, il quale dovrebbe organizzare annualmente i corsi di formazione e di aggiornamento. La normativa di riferimento è contenuta nell'articolo 11 del DPR 448/88, e nell'articolo 15 delle disposizioni di attuazione, nonché nel D.Lgs 6/2015, tuttavia riconosce che non esiste una previsione normativa chiara e univoca in merito ai requisiti per accedere alle liste;

- il referente del COA di NAPOLI ha riferito che il CNF dovrebbe verificare i requisiti delle difese di ufficio in quanto il COA esprime un mero parere sulla permanenza nelle liste e pertanto potrebbe non essere a conoscenza di sanzioni disciplinari, anche non definitive;
- XXXXXXXXX ha congedato i partecipanti promettendo l'inoltro di un vademecum aggiornato e il calendario dei prossimi incontri, auspicando la partecipazione costante sia dei referenti che dei funzionari amministrativi in presenza.

Si resta dunque in attesa dell'invio da parte dell'avv. XXXXXXXX della bozza di vademecum.

Il Cons. Vallone riferisce che verrà comunicata la data della prossima riunione in vista della quale il Consiglio deciderà chi dovrà partecipare.

Il Consiglio ringrazia. La Presidente commenta che anche l'aver insistito per regolare con call center il turno degli irreperibili ha allo stato fatto superare le problematiche descritte.

5. TAVOLO RIFORMA LEGGE PROFESSIONALE – DISCIPLINA – 22 MAGGIO 2024 – REL. CONS. CAVALLO

Il Consigliere Cavallo riferisce di aver partecipato alla riunione sul procedimento deontologico, tenutasi a Roma il 22 maggio u.s., durante la quale sono stati oggetto di esame alcuni articoli della **legge professionale** relativi al procedimento disciplinare. In particolare:

1. Art. 50.

Relativamente a questa norma é stato esaminato il **numero dei componenti** del collegio, che si é concordemente convenuto di ridurre dai 5 attuali a 3 (probabilmente la modifica sarà inserita nel decreto-legge relativo ai giudici di pace, di imminente pubblicazione).

Quanto al numero dei componenti del cdd é stato proposto di attribuire, previo adeguate verifiche sugli effettivi iscritti di ciascun ordine, 3 consiglieri agli ordini con meno di 300 iscritti, 6 a quelli con meno di 6000 iscritti e 9 per i COA con un numero di iscritti superiore a 6000. Il risultato (ancora da sottoporre ad attenti controlli) dovrebbe garantire una composizione più omogenea dei CDD nel senso di aumentare il numero dei componenti assegnati a fori con più iscritti, rendendo più agevole la formazione dei collegi giudicanti.

In merito alla **presentazione dell'esposto**, si è deciso che la segnalazione possa essere ricevuta dal CDD e, se ricevuta dal COA, debba essere

trasmessa al CDD dal Presidente dell'Ordine (invece che dal Consiglio, come previsto dalla formulazione attuale dell'art. 50 comma 4); resta intatto il meccanismo di comunicazione dell'esposto all'iscritto e di proposizione delle deduzioni da parte di quest'ultimo.

2. Art. 51.

Non sono state introdotte variazioni.

3. Art. 52.

Il tema affrontato ha riguardato il mantenimento o l'eliminazione del Richiamo Verbale; si è optato per il suo mantenimento, inserendo una apposita norma in forza della quale il Richiamo Verbale è considerato un esito che solo il plenum, su proposta del Presidente, può deliberare; in caso di opposizione del segnalato a tale decisione viene incardinato il rito ordinario che può chiudersi con assoluzione o condanna, ma non con il Richiamo Verbale. L'intento è quello di mantenere una "valvola di sfogo" per i CDD (che pare assai utile) e rendere appetibile per i segnalati l'accettazione del Richiamo.

4. Art. 54.

Rapporti con il processo penale: tema non affrontato.

RIABILITAZIONE: attualmente non prevista nel procedimento disciplinare.

Oggetto di approfondito dibattito, l'istituto è stato introdotto - in una prima ipotesi di riforma - per le sanzioni dell'avvertimento, della censura e della sospensione.

Come principio generale, la concessione della riabilitazione è stata correlata - quale precondizione - al decorso di un arco temporale diverso

per ognuna delle sanzioni oggetto del "beneficio"; detto periodo va computato a partire dalla definitività della sentenza. Il soggetto legittimato a pronunciarsi sulla domanda è, secondo questo progetto, il Consiglio dell'Ordine; i parametri a cui il COA ancora la propria decisione sono due: l'esame della condotta del richiedente, che deve a) essere deontologicamente irreprensibile e b) la valutazione del fatto che ha portato alla condanna (specialmente nel caso della sospensione). Il giudizio si sviluppa in modo analogo a quello previsto per la delibazione dell'iscrizione all'albo. Il fine che si intende raggiungere è consentire al COA di negare la riabilitazione per fatti molti gravi conclusi con sentenza di sospensione (inadeguata al comportamento sanzionato) e di concederla per fatti, puniti anch'essi con la sospensione, ma di gravità assai minore (il confronto è stato posto tra due casi - realmente accaduti - di violenza sessuale e di mancato invio del mod. 5, sanzionati entrambi con la sospensione).

Poiché il tema della riabilitazione non ha trovato unanimità di consensi, in alternativa al primo progetto di riforma è stata presa in considerazione (con meno favore) anche l'ipotesi di escludere la sospensione dal novero delle sanzioni suscettibili di riabilitazione.

Art. 56 (prescrizione dell'azione disciplinare).

Non si è trovato alcun accordo su questo tema, che soggiace a due contrastanti esigenze: da un lato, non far ricadere sull'incolpato le lungaggini di un procedimento disciplinare poco agile e, dall'altro, la necessità di comminare adeguate sanzioni ai responsabili di comportamenti deontologicamente rilevanti, rispetto ai quali la prescrizione dell'azione

disciplinare costituisce una sconfitta per la giustizia domestica.

Il tema sarà ripreso nella prossima riunione.

Si è prospettato, inoltre,

- di allungare il termine che, a seguito della radiazione, deve decorrere per la reiscrizione (10 anni, tra le opzioni valutate);
- di istituire un'anagrafe nazionale dei radiati, oggetto di consultazione obbligatoria da parte dell'Ordine, prima di deliberare una iscrizione, per evitare che i radiati possano iscriversi eludendo il dovere di piena e corretta informazione, ottenendo una iscrizione che verrebbe altrimenti negata.

Nel corso della prossima riunione fissata per il prossimo 26 giugno 2024 si affronteranno nuovamente i punti su cui non si è trovata una posizione comune e che verranno nuovamente discussi e ci si confronterà anche sui nuovi temi indicati nella relazione del Cons. Cavallo.

Si rinvia per l'approfondimento dei temi in oggetto al prossimo ODG.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Cavallo per aver partecipato dedicando l'intera giornata alle sessioni di lavoro.

6. ESITO RIUNIONE CON PRESIDENTE TRIBUNALE SU PROVVEDIMENTI DI INAMMISSIBILITA' DOMANDE PSS PENALI – 24 MAGGIO 2024 – REL. CONS. BERTI E CAVALLO

I Consiglieri Berti e Cavallo riferiscono il contenuto dell'incontro.

I Cons. Berti e Cavallo hanno chiesto al Presidente del Tribunale che si ricostituisse la commissione che aveva lavorato per l'aggiornamento del PSS penale al fine di risolvere le tematiche relative ai c.d. "sedicenti"; è

stato anche chiesto al Presidente del Tribunale di incrementare l'organico dell'ufficio del funzionario delegato affinché si superi la paralisi nella liquidazione delle parcelle.

Il Consiglio ringrazia i Cons. Berti e Cavallo.

7. PROROGA DELL'INCARICO DI RESPONSABILE AD INTERIM E DI CONSULENZA PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE ALLA RIFORMA CARTABIA – REL. CONS. KOUMENTAKIS E VALLOSIO

Il Consiglio, udita la relazione del Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione, delibera e approva quanto segue:

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino,

visti:

- il D.Lgs. 04/03/2010 n. 28, recante "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 10/10/2022 n. 149, recante: "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata" c.d. Riforma Cartabia;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 24/10/2023, n. 150, recante "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco

degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

- l'Art. 120 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

premesso che:

- l'art. 7 del D.Lgs. 10/10/2022 n. 149, recante: "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata", c.d. Riforma Cartabia, ha profondamente modificato la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali di cui al D.Lgs. n. 28/2010;
- in particolare, con la predetta norma il Legislatore ha innovato l'istituto in tema di ampliamento delle materie per le quali è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione, prevedendo l'abolizione del primo incontro di programmazione "filtro", l'indipendenza del mediatore, la derogabilità, su accordo delle parti, della competenza territoriale dell'Organismo di

mediazione, la mediazione in modalità telematica, il verbale conclusivo della mediazione, l'accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche, le conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione etc.

- la portata delle innovazioni introdotte ha reso indispensabile l'adeguamento alla normativa sopravvenuta della struttura organizzativa e delle procedure interne all'Organismo di Mediazione istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
- con Deliberazione in data 23/05/2023, il Consiglio dell'Ordine ha affidato, in via diretta ricorrendone i presupposti, all'Avv. Francesco Luigi PREVE il servizio di consulenza tecnico-giuridica, il supporto nella predisposizione degli atti e quant'altro necessario per l'adeguamento dell'Organismo di Mediazione alle nuove disposizioni di legge di cui al D.Lgs. n. 149/2022, confermando altresì la sua nomina a Responsabile ad interim dell'Organismo stesso sino alla nomina del nuovo Responsabile a seguito di procedura pubblica di selezione, già disposta con precedente Deliberazione del 17/04/2023;
- lo svolgimento del servizio è regolato dal contratto stipulato in data 29.05.2023, in conformità allo schema di contratto approvato dal Consiglio con la Deliberazione del 23/05/2023 ed allegato alla stessa;
- il predetto contratto prevede una durata dell'incarico di 12 mesi con scadenza al 31/05/2024;
- successivamente alla stipula del contratto, il Ministero della Giustizia ha emanato il Decreto 24/10/2023, n. 150, recante: "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro

degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229", che ha imposto agli Organismi di Mediazione nuovi ed ulteriori adempimenti entro il termine del 15/08/2024;

- allo stato, le attività di adeguamento dell'Organismo di Mediazione alla nuova normativa sono ancora in itinere per le ragioni tutte ampiamente evidenziate nella relazione dell'attuale Responsabile ad interim Avv. Francesco PREVE inviata al Consiglio in data 02/05/2024;
- sussiste, allo stato, la necessità di completare il procedimento di adeguamento dell'Organismo alla Riforma Cartabia nonché di assicurare lo svolgimento delle funzioni di Responsabile nelle more dello svolgimento del procedimento di selezione per l'individuazione del nuovo Responsabile il cui bando è in corso di predisposizione ed approvazione;
- il Consiglio intende modificare, ai sensi dell'art. 120, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, disponendo una proroga c.d. tecnica, il contratto stipulato con l'Avv. Francesco Luigi PREVE per lo svolgimento servizio di consulenza tecnico-giuridica, il supporto nella predisposizione degli atti e quant'altro necessario per l'adeguamento dell'Organismo di Mediazione alle nuove disposizioni di legge di cui al D.Lgs. n. 149/2022 nonché per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile ad interim per il tempo strettamente

necessario al completamento delle procedure di adeguamento dell'Organismo alle norme sopravvenute nonché per l'indizione e l'espletamento della procedura di selezione e nomina del nuovo Responsabile e comunque non oltre il 31/10/2024;

- in ragione dei maggiori ed ulteriori adempimenti imposti dalla normativa sopravvenuta nonché per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile ad interim per il periodo dal 01/06/2024 al 31/10/2024, il Consiglio intende riconoscere al predetto Avv. PREVE la somma mensile di € 1.200,00 oltre oneri di legge, pari ad 1/12 dell'importo di cui al contratto stipulato in data 29.05.2023, per ciascun mese a far data dal 01/06/2024 e comunque non oltre il 31/10/2024;
- la suddetta modifica si rende indispensabile al fine di garantire la continuità delle attività di adeguamento dell'Organismo nonché lo svolgimento delle attività ordinarie dello stesso, in ragione dei nuovi adempimenti introdotti dalla normativa sopravvenuta di cui al D.M. n. 150/2023 che integrano, ex art. 120, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, un'ipotesi di variante al contratto per circostanze imprevedibili;

delibera

1) di modificare ex art. 120, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto stipulato con l'Avv. Francesco Luigi PREVE in data 29.05.2023 di affidamento del servizio di consulenza tecnico-giuridica, il supporto nella predisposizione degli atti e quant'altro necessario per l'adeguamento dell'Organismo di Mediazione alle nuove disposizioni di legge di cui al D.Lgs. n. 149/2022, nonché delle funzioni di Responsabile ad interim dell'Organismo di Mediazione, all'Avv. Francesco Luigi PREVE, con studio

in Torino, Via Sua n. 42, C.F.: PRVFNC79A12L219Y, P.IVA: 00421488883, per un importo mensile di € 1.200,00, oltre C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% di legge, per ciascun mese a far data dal 01/06/2024 e comunque non oltre il 31/10/2024;

2) di confermare per il resto le clausole e condizioni tutte di cui al contratto stipulato con il professionista in data 29.05.2023.

Si comunichi quanto sopra deliberato all'avv. Francesco Preve a cura di XXXXXXXXXXX.

8. ESITO ASSEMBLEA DEL COORDINAMENTO DELLA CONSILIAZIONE FORENSE – 16-17 MAGGIO 2024 – ADEMPIMENTI ADEGUAMENTO ODM COA TORINO ALLA RIFORMA CARTABIA – REL. PRESIDENTE

La Presidente illustra quanto discusso anche in Unione Regionale al fine di poter coordinare gli odm forensi sulle problematiche discendenti dalla attuazione della riforma Cartabia, in vista della prossima riunione che avverrà il 31 maggio; poi il responsabile avv. Preve sarà presente il 15 giugno prossimo in sede di unione regionale per relazionarci e cercare di ovviare alle ultime problematiche emerse.

9. COA MILANO E UNIONE LOMBARDA ORDINI FORENSI: DELIBERE SU INIZIATIVA PROCURA DI MILANO – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio incarica i Cons. Tizzani e Genovese di approfondire la questione al fine di valutare se fare o meno un comunicato in adesione a

quello milanese e dell'Unione Lombarda in modo da approvarlo prima della prossima seduta Consiliare.

._____

10. TRIBUNALE DI TORINO: SCOPERTURE PIANTE ORGANICHE MAGISTRATI E PERSONALE AMMINISTRATIVO – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio prende atto.

11. AGGIORNAMENTI AVV. XXXXXXXXX SUL MANCATO
RECEPIMENTO DELL'ART. 58-QUINQUIES DEL D.L. N. 124 DEL
2019 DA PARTE DELLA CITTA' DI TORINO – REL. CONS. ALASIA

Il Consigliere Alasia suggerisce di inoltrare il documento alle Commissioni di Diritto Tributario e di Diritto Amministrativo per avere un loro parere.

La Presidente riterrebbe utile fare una riunione con esponenti delle Commissioni sopra indicate ed altresì con XXXXXXXXXX.

Il Consiglio incarica il tesoriere di chiamare l'avv. XXXXXXXXX per esprimere la solidarietà del Consiglio ed anticipargli che sarà contattato per un confronto.

Parteciperanno al confronto i Cons. Alasia e Scapaticci, oltre che il Tesoriere.

12. RICHIESTA PARERE AVV. XXXXXXXXXX – REL. CONS. BRENCHIO

La Consigliera Brenchio riferisce che viene richiesto, a codesto Consiglio, se, nel caso di fattura già emessa quale documentazione necessaria per l'emissione di un decreto ingiuntivo, l'avvocato debba o meno richiedere l'opinamento di detta fattura, come, invece, richiesto dal Giudice nel provvedimento di integrazione.

Il regolamento del CoA di Torino nulla dice in merito, limitandosi a specificare all'art. 1 che in caso di accordo tra avvocato e cliente il CoA non provvede alla liquidazione, e nemmeno la legge professionale forense prevede alcunché, limitandosi, quest'ultima, ad indicare le modalità per il tentativo di conciliazione.

Soccorrono, quindi, le regole del codice di procedura civile e, precisamente, l'art. 633 c.p.c. "Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

- 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta [634];
- 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, [procuratori,] cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo [636,637]";

l'art. 634 comma 2 c.p.c. "Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili

prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture";

l'art. 636 cpc "Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie."

L'esame delle norme processualistiche, nel caso de quo, prevedono il parere solo nel caso della parcella (intesa quale pro-forma) che, come noto, non ha la valenza della fattura elettronica già emessa come nel caso de quo.

Quindi il parere dell'ordine parrebbe poter essere emesso solo allorquando non vi sia un documento fiscale già emesso.

Sul punto non vi è unità di vedute.

Il Consiglio, quindi, rinvia per approfondimento al prossimo ODG incaricando di studiare il tema i Consiglieri Brenchio, Vallosio, Berti e Koumentakis.

13. COMUNICAZIONE DEPOSITO RICHIESTE LIQUIDAZIONE TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO – REL. CONS. VALLONE

Il Consigliere Vallone riferisce di aver concordato con la segreteria della presidenza del tribunale di Sorveglianza il testo di una comunicazione sul deposito delle richieste di liquidazione, da inviare a tutti i colleghi, che sottopone ai Consiglieri:

"Come da molti colleghi auspicato, da qualche settimana, il Tribunale di

Sorveglianza di Torino ammette il deposito in udienza di una copia della richiesta di liquidazione dei compensi spettanti al difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, tale deposito non esonera il difensore dall'onere di caricare tempestivamente - entro 5 giorni dalla celebrazione dell'udienza - la medesima richiesta di liquidazione nel portale SIAMM (https://lsg.giustizia.it/), indicando il numero ex Mod. 27. Questa modalità consentirà al collegio giudicante di pronunciarsi sulla richiesta di liquidazione direttamente al termine dell'udienza, spesso contestualmente alla pronuncia in merito all'ammissione dell'interessato al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e, allo stesso tempo, consentirà al difensore di ottenere il provvedimento di liquidazione in tempi più brevi". Il Consiglio approva e delibera di predisporre e inviare una newsletter dedicata a tutti i colleghi a cura di XXXXXXXXXXX.

14. RISCONTRO AVV. XXXXXXXXX PROVVEDIMENTO PRESIDENTE SEZIONE FAMIGLIA TRIBUNALE DI TORINO – REL. VICE PRESIDENTE E CONS. BERTOLI

Il Cons. Berti sostiene che la collega abbia delle ragioni per protestare sul fatto che, motu proprio, il Presidente della sezione abbia comunque ritenuto di inserire un'udienza camerale non prevista dalla legge per deflazionare i contenziosi.

Il Consiglio delibera di incaricare la Cons. Bertoli e la Cons. Notaristefano di rispondere al Presidente Tetamo in merito alla sua comunicazione organizzativa del 8.5.2024 coerentemente a quanto il Consiglio aveva osservato una volta venutone a conoscenza.

E delibera altresì di predisporre anche una comunicazione da trasmettere alla collega XXXXXXXXXX a cui allegare il carteggio con il Presidente Tetamo a cura di XXXXXXXXXX, ma successivamente all'invio della comunicazione di cui al paragrafo precedente.

15. RICHIESTA PARERE AVV. XXXXXXXXXX – REL. CONS. SCAPATICCI E BERTI

Il Consigliere Berti riferisce che in effetti aveva ragione il Cons. Scapaticci nell'affermare che il difensore che deve procedere al recupero dei propri crediti non può esercitare direttamente le azioni a propria tutela.

Il Cons. Scapaticci predisporrà la comunicazione da inviare al collega. Il Consiglio ringrazia entrambi.

16. BANDO PER IL XL CICLO DEL DOTTORATO DI DIRITTO,
PERSONA E MERCATO: TITOLO DEL PROGETTO: OPEN LEGAL
TECH FOR SOCIAL INCLUSION SOLUZIONI APERTE DI LEGAL TECH PER L'INCLUSIONE
SOCIALE – REL. CONS. BONA

Il Consiglio delibera di pubblicare incaricando XXXXXXXXX di provvedere.

17. RICHIESTA AVV. XXXXXXXXXX DI INSERIMENTO NELLE LISTE DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE- REL. VICE

PRESIDENTE

La Vice Presidente riassume i termini della questione ritenendo utile un ulteriore approfondimento.

Si delibera dunque di rinviare al prossimo ODG.

._____

18. LETTERA APERTA AIADC – ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI COLLABORATIVI – REL. VICE PRESIDENTE

La Vice Presidente riassume quanto pervenuto da AIDAC e condividendone i principi ed i contenuti delibera di incaricare le Cons. Notaristefano e Bertoli di predisporre una lettera di adesione da inviare ad AIDAC anche al fine di collaborare con progetti comuni alle future iniziative.

19. SPORTELLO CONSULENZA LEGALE GRATUITA PRESSO BIBLIOTECA DI CHIERI – REL. CONS. BERTI

Il Consigliere Berti riferisce che il Comune di Chieri aveva richiesto al Consiglio la sottoscrizione di una convenzione per l'attivazione presso la biblioteca civica di uno sportello di consulenza legale gratuita. Il Consiglio aveva però comunicato che non era solito sottoscrivere convenzioni con altri Enti. Vista l'impossibilità di avere una convenzione sottoscritta, il Comune di Chieri propone la sottoscrizione di una lettera, nella quale saranno indicate le modalità e le condizioni per l'attivazione dello sportello.

Il Consiglio incarica il Cons. Berti di predisporre una risposta da inviare al Comune di Chieri.

20. CONSIGLIO REGIONALE PIEMONTE: AGGIORNAMENTO ANAGRAFE DEI NOMINATI – REL. CONS. TIZZANI

Il Consigliere Tizzani chiarisce che si tratta di una comunicazione inviata alla mail errata.

21. CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA: DECISIONE FASCICOLO XXXXXXXXXX – REL. CONS. BRENCHIO

Il Consiglio prende atto.

OMISSIS

22. CANCELLAZIONE DOTT.SSA XXXXXXXXX PER MANCANZA REQUISITO DOMINUS AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 – LETT. C) – REL. SEGRETARIO

Il Segretario comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con riferimento alla dott.ssa XXXXXXXXX, la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense, ed in particolare quello di cui all'art. 17 comma 4 L. 247/2012 con riferimento al comma 1 lett. c) dello stesso articolo.

Per tale ragione e, come previsto dall'art. 17 comma 12, alla medesima è stata inviata una lettera raccomandata con l'invito a presentare eventuali osservazioni e con l'indicazione della possibilità di chiedere di essere ascoltata personalmente.

Essendo ad oggi maturato il termine di 30 giorni dal ricevimento di tale

raccomandata, il Consiglio, in conformità a quanto stabilito dall'art. 17 comma 12 Legge n. 247 del 31.12.2012,

delibera

la cancellazione della dott.ssa XXXXXXXXX dal Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense, ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L. 247/2012, dando mandato alla Segreteria di comunicare copia della presente delibera all'interessata ed al P.M.

In merito alle quote di cui la Dott.ssa XXXXXXXXX è tuttora debitrice verso il COA (per euro 55,00), il Consiglio delibera di procedere all'escussione delle stesse.

23. DVV-FVD - REL. CONSIGLIERI BERTOLI, BRENCHIO, KOUMENTAKIS, BERTI, BONAUDO

Fascicolo omissis

Procedimento civile per cui si chiede l'ammissione: ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio.

Esaminati i documenti ed accertata la connessione tra il reato presupposto e la tutela civile richiesta, nonché il rispetto dei requisiti di reddito (l'istante risiede con famigliari il cui reddito, cumulato con quello della predetta supera i limiti per l'accesso al PSS), questo Consiglio ritiene di esprimere PARERE FAVOREVOLE per l'ammissione al patrocinio legale a carico del Fondo regionale.

Fascicolo omissis

Procedimento civile per cui si chiede l'ammissione: separazione giudiziale

di coniugi.

Esaminati i documenti ed accertata la connessione tra il reato presupposto e la tutela civile richiesta, nonché il rispetto dei requisiti di reddito, questo Consiglio ritiene di esprime **PARERE FAVOREVOLE** per l'ammissione al patrocinio legale a carico del Fondo regionale.

Fascicolo Omissis

Procedimento civile per cui si chiede l'ammissione: ricorso per la modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli non matrimoniali.

Esaminati i documenti ed accertata la connessione tra il reato presupposto e la tutela civile richiesta, nonché il rispetto dei requisiti di reddito (al reddito dell'istante – idoneo alla richiesta del PSS – è stato aggiunto l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli), questo Consiglio ritiene di esprime **PARERE FAVOREVOLE** per l'ammissione al patrocinio legale a carico del Fondo regionale.

Fascicolo omissis

Procedimento civile per cui si chiede l'ammissione: ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli non matrimoniali. Esaminati i documenti ed accertata la connessione tra il reato presupposto e la tutela civile richiesta, nonché il rispetto dei requisiti di reddito (l'istante percepisce il reddito di cittadinanza oltre l'Assegno Unico per i figli superando il limite richiesto per l'accesso al PSS), questo Consiglio ritiene di esprime PARERE FAVOREVOLE per l'ammissione al patrocinio legale a carico del Fondo regionale.

Fascicolo omissis

Procedimento civile per cui si chiede l'ammissione: divorzio giudiziale.

Esaminati i documenti ed accertata la connessione tra il reato presupposto (per il quale è stata prodotta una sentenza penale di condanna nell'anno 2021) e la tutela civile richiesta, nonché il rispetto dei requisiti di reddito reato presupposto e la tutela civile richiesta, nonché il rispetto dei requisiti di reddito (l'istante ha percepito il reddito di libertà oltre l'Assegno Unico per i figli superando il limite richiesto per l'accesso al PSS), questo Consiglio ritiene di esprime **PARERE FAVOREVOLE** per l'ammissione al patrocinio legale a carico del Fondo regionale.

Fascicolo omissis

Procedimento civile per cui si chiede l'ammissione: divorzio giudiziale.

Esaminati i documenti ed accertata la connessione tra il reato presupposto (per il quale è stata prodotta una sentenza penale di condanna nell'anno 2022) e la tutela civile richiesta, nonché il rispetto dei requisiti di reddito reato presupposto e la tutela civile richiesta, nonché il rispetto dei requisiti di reddito (l'istante ha percepito il reddito di libertà oltre l'Assegno Unico per i figli superando il limite richiesto per l'accesso al PSS), questo Consiglio ritiene di esprime PARERE FAVOREVOLE per l'ammissione al patrocinio legale a carico del Fondo regionale.

Fascicolo omissis

Procedimento civile per cui si richiede l'ammissione al fondo: divorzio giudiziale

La tutela civile invocata risulta connessa con il reato presupposto.

Esaminati la documentazione reddituale la domanda rispetta i requisiti di reddito previsti dalla Legge regionale e, conseguentemente, il Consiglio ritiene di poter fornire **PARERE POSITIVO** per l'ammissione al patrocinio legale a carico del Fondo regionale.

Fascicolo omissis.

Procedimento civile per cui si richiede l'ammissione al fondo: separazione consensuale

La tutela civile invocata risulta connessa con il reato presupposto.

Esaminata la documentazione reddituale la domanda rispetta i requisiti di reddito previsti dalla Legge regionale ma il ricorso depositato prevede una separazione consensuale in cui non è motivata la ragione a favore della donna istante di modifica da giudiziale (mai presentata) a consensuale. Nell'istanza non si ravvisa una opportunità, favorevole per la donna, di addivenire alla separazione consensuale. Inoltre dalla querela, depositata si evince che la stessa è stata presentata dalla figlia dell'istante e che il marito si è allontanato dall'abitazione familiare a decorrere dal marzo 2023.

Per tali motivi, il Consiglio ritiene di poter fornire **PARERE NEGATIVO** per l'ammissione al patrocinio legale a carico del Fondo regionale.

Fascicolo omissis

Procedimento civile per cui si richiede l'ammissione al fondo: regolamentazione potestà genitoriale

La tutela civile invocata risulta connessa con il reato presupposto.

Esaminata la documentazione reddituale, la domanda rispetta i requisiti di reddito previsti dalla Legge regionale e, conseguentemente, il Consiglio ritiene di poter fornire **PARERE POSITIVO** per l'ammissione al patrocinio legale a carico del Fondo regionale.

Fascicolo omissis

Procedimento civile per cui si richiede l'ammissione al fondo: procedimento ex art. 330 c.c. per decadenza responsabilità genitoriale nei confronti del padre dei figli minori

La tutela civile invocata risulta connessa con il reato presupposto.

Esaminati la documentazione reddituale la domanda rispetta i requisiti di reddito previsti dalla Legge regionale e, conseguentemente, il Consiglio ritiene di poter fornire **PARERE POSITIVO** per l'ammissione al patrocinio legale a carico del Fondo regionale.

Fascicolo omissis

Procedimento civile per cui si richiede l'ammissione al fondo: divorzio congiunto

La tutela civile invocata risulta connessa con il reato presupposto.

Esaminati la documentazione reddituale la domanda rispetta i requisiti di reddito previsti dalla Legge regionale, ma l'istanza richiede l'ammissione al Fondo per un divorzio congiunto che non è contemplato, salvo dimostrare l'effettiva utilità della donna istante. Nella domanda nulla si evince e, conseguentemente, il Consiglio ritiene di poter fornire PARERE NEGATIVO per l'ammissione al patrocinio legale a carico del Fondo regionale.

Fascicolo omissis

Procedimento civile per cui si richiede l'ammissione al fondo: ordine di protezione e regolamentazione figlio minore

La tutela civile invocata risulta connessa con il reato presupposto.

Esaminati la documentazione reddituale la domanda rispetta i requisiti di

reddito previsti dalla Legge regionale e, conseguentemente, il Consiglio ritiene di poter fornire **PARERE POSITIVO** per l'ammissione al patrocinio legale a carico del Fondo regionale.

Fascicolo omissis

Reati presupposti: 612 bis, 582, 576 n. 5 con sentenza passata in giudicato.

Procedimento civile per cui si richiede l'ammissione al fondo: risarcimento dei danni

La tutela civile invocata risulta connessa con il reato presupposto.

Esaminati la documentazione reddituale la domanda rispetta i requisiti di reddito previsti dalla Legge regionale e, conseguentemente, il Consiglio ritiene di poter fornire **PARERE POSITIVO** per l'ammissione al patrocinio legale a carico del Fondo regionale.

Fascicolo omissis

Reati presupposti: 582 c. 1, 612 bis, 377 341 bis, 610 c.p.642 bis c.p.

Procedimento civile per cui si richiede l'ammissione al fondo: procedura esecutiva per recupero assegno di mantenimento

La tutela civile invocata risulta connessa con il reato presupposto.

Esaminati la documentazione reddituale la domanda rispetta i requisiti di reddito previsti dalla Legge regionale e, conseguentemente, il Consiglio ritiene di poter fornire **PARERE POSITIVO** per l'ammissione al patrocinio legale a carico del Fondo regionale.

Fascicolo omissis

Procedimento civile per cui si richiede l'ammissione al fondo: modifica condizioni affidamento figli minori

La tutela civile invocata risulta connessa con il reato presupposto.

Esaminati la documentazione reddituale la domanda rispetta i requisiti di

reddito previsti dalla Legge regionale e, conseguentemente, il Consiglio

ritiene di poter fornire PARERE POSITIVO per l'ammissione al

patrocinio legale a carico del Fondo regionale.

Fascicolo omissis

Parere Consiglio: Negativo

Fasciolo omissis

Sintesi fatto: dal decreto di citazione a giudizio emerge che l'imputato dopo

aver abbandonato il domicilio domestico, si sottraeva agli obblighi di

assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale in quanto non contribuiva

al mantenimento dei due figli minori, facendo loro mancare i mezzi di

sussistenza.

Tuttavia, se pur sia vero che nell'allegato A) del regolamento regionale n.

3/R - 2017, l'art. 570 c.p sia stato inserito quale reato presupposto per

ottenere la tutela legale a carico del Fondo DVV, è altresì vero che ciò non

comporta l'automatica ammissione al beneficio, essendo compito della

Regione valutare per ogni caso in concreto la natura effettivamente

espressiva di violenza e maltrattamento di genere delle condotte contro le

quali si chiede la tutela e questo nel rispetto della ratio della Legge

regionale 24 febbraio 2016 n. 4 "Interventi di prevenzione e contrasto della

violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro

figli".

La condotta descritta dall'art. 570 c.p., tuttavia, nel caso di specie, è

collegata ad altro reato commesso in precedenza dall'imputato per condotte

di violenza poste in essere dal medesimo che è stato condannato per

30

maltrattamenti e lesioni in altro procedimento (XXXXXXXXXX)

Il perdurare delle condotte illecite contro la vittima consente di ritenere che

la medesima debba essere beneficiaria del contributo previsto dal Fondo.

Parere Consiglio: Favorevole

Fascicolo omissis.

Sintesi fatto: dal decreto di citazione a giudizio emerge che l'istante è

vittima del reato di cui all'art. 570 c.p. e 570 bis, essendosi l'imputato

sottratto agli obblighi di assistenza inerenti la responabilità genitoriale,

non provvedendo a versare integralmente il mantenimento per i tre figli

minori.

Tuttavia, se pur sia vero che nell'allegato A) del regolamento regionale n.

3/R - 2017, l'art. 570 c.p sia stato inserito quale reato presupposto per

ottenere la tutela legale a carico del Fondo DVV, è altresì vero che ciò non

comporta l'automatica ammissione al beneficio, essendo compito della

Regione valutare per ogni caso in concreto la natura effettivamente

espressiva di violenza e maltrattamento di genere delle condotte contro le

quali si chiede la tutela e questo nel rispetto della ratio della Legge

regionale 24 febbraio 2016 n. 4 "Interventi di prevenzione e contrasto della

violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro

figli".

La sola condotta descritta dagli artt. 570 e 570 bis c.p. pertanto non può

considerarsi di per sè sufficiente a dimostrare l'esistenza di una violenza

economica con connotazioni di violenza di genere

Parere Consiglio: Contrario

31

UFFICIO DI PRESIDENZA

La Presidente domanda se i Consiglieri desiderano chiarimenti o intendono aggiungere qualcosa sui punti decisi all'Ufficio di Presidenza.

Nessuno dei Consiglieri chiede la parola, con le eccezioni di seguito indicate nei rispettivi punti.

I punti che seguono si intendono approvati.

24. ESITO RIUNIONE CONFERENZA PERMANENTE UFFICI GIUDIZIARI – 6 MAGGIO 2024 – PRESA D'ATTO

Il Consiglio prende atto.

25. CNF: PIATTAFORMA CNF PER INCONTRI DI MEDIAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA: NUOVE FUNZIONALITA' E DISPONIBILITA' INCONTRI DI FORMAZIONE MEDIATORI E AVVOCATI – PRESA D'ATTO.

Il Consiglio prende atto e archivia il documento.

26. PREFETTURA TORINO: DECRETO MODIFICA
COMPOSIZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE PER
L'ACCERTAMENTO DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO
DALLE VITTIME DELLE RICHIESTE ESTORSIVE E DELL'USURA PRESA D'ATTO

Il Consiglio delibera di approfondire incaricando il Cons. Cavallo e rinvia

al prossimo ODG.

27. TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO: DECRETO
NOMINA PRESIDENTE VICARIO DOTT. FRANCESCO SIRCHIA –
PRESA D'ATTO – INVIO LETTERA CONGRATULAZIONI

Il Consiglio prende atto.

28. CDD MILANO: NOTIFCA ARCHIVIAZIONE PROC. NN.

XXXXXXXXXX – REL. VICE PRESIDENTE

Il Consiglio prende atto.

._____

29. RICHIESTA PARERE AVV. XXXXXXXXXX – SI INCARICA IL CONS. CAVALLO

Il Consiglio approva.

.....

30. PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TORINO:
TRASMISSIONE ELENCO SOGGETTI CON LIMITAZIONE
ALL'ACCESSO AL PALAZZO DI GIUSTIZIA – PRESA D'ATTO
LETTERA RINGRAZIAMENTI GIA' INVIATA

Il Consiglio prende atto.

.____

31. COMITATO ORGANIZZATIVO GIOCHI MONDIALI
UNIVERSITARI INVERNALI TORINO 2025: RICHIESTA ELENCO
AVVOCATI ESPERTI – SI INCARICANO IL CONS. BERTI ED I
COORDINATORI DELLA COMMISSIONE DI DIRITTO SPORTIVO

Il Consiglio rinvia.

32. COA BOLOGNA: COMUNICATO ALLA RIVISTA "IL DUBBIO" – PRESA D'ATTO

Il Consiglio prende atto.

33. COA PARMA: COMUNICATO DI SOLIDARIETA' AVVOCATI
TUNISINI – PRESA D'ATTO

Il Consiglio prende atto.

34. AZIONE DI CLASSE NEI CONFRONTI XXXXXXXXX DIFFUSIONE TRA GLI ISCRITTI - SI INCARICANO I CONSIGLIERI BALDASSARRE MUSSANO VALLOSIO DI APPROFONDIRE IL PUNTO

Il Consiglio ritiene di non dover pubblicare la nota dell'avv. Romito.

._____

- 35. FORMAZIONE: ACCREDITAMENTI
- 1. FONDAZIONE: CINEMA E DIRITTI 10.06.2024 CREDITI: 2
- 2. COMMISSIONE INTELLIGENZA ARTIFICIALE COA TORINO: NEURODIRITTI E TECNOLOGIE PERSUASIVE 10.06.2024 -CREDITI: 3
- 3. GIUFFRE': L'IMPATTO DELLA NUOVA NORMATIVA SULL'ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO LEGALE 03.07.2024 -CREDITI: 2

4. COMMISSIONE INFORMATICA: I.A. E AVVOCATI: QUAL E'
IL CAMPO GIOCO? –3.06.2024

CREDITI: 3

5. ANTI: REVISIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO. PRIME CERTEZZE E POTENZIALI INCERTEZZE – 6.06.2024

CREDITI: 2

Il Consiglio approva.

COMMISSIONE DIFESE D'UFFICIO:

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO UNICO DIFESE D'UFFICIO:

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell'elenco Unico Nazionale dei difensori d'ufficio presentata dall'Avv.to:

XXXXXXXXX esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni disciplinari nei confronti dello stesso

dispone l'iscrizione

RICHIESTA DI CANCELLAZIONI ELENCO DIFESE D'UFFICIO TRIBUNALE PER I MINORENNI:

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dalle liste dei difensori d'ufficio avanti il Tribunale per i minorenni presentata dall'Avvocata:

XXXXXXXXX esaminati i documenti prodotti

dispone la cancellazione

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO

Il Consiglio prende atto delle segnalazioni del Consiglio distrettuale di

disciplina e incarica l'Ufficio segnalazioni del COA di provvedere ad annotare il provvedimento sulla scheda anagrafica di ciascun avvocato interessato:

ARCHIVIAZIONI

XXXXXXXXXX

CAPI D'INCOLPAZIONE

XXXXXXXXXX

DECISIONI

XXXXXXXXXX

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, sulle richieste attinenti al patrocinio a spese dello Stato in materia civile e sulle liquidazioni relative alle mediazioni e negoziazioni assistite

delibera

in conformità a quanto risulta dall'elenco allegato, con l'astensione del singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio in una singola pratica.

ISTANZA NOTIFICHE IN PROPRIO

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avvocata:

XXXXXXXXXX

la autorizza ad avvalersi della L. 21.1.1994 n. 53 e successivo decreto 27.5.1994.

Autorizzazione che viene allegata al presente verbale.

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Il Consiglio prende atto dell'ingresso XXXXXXXXXX

PATROCINIO SOSTITUTIVO

Il Consiglio, vista l'istanza delle dott.sse:

XXXXXXXXXX

diretta ad ottenere l'abilitazione al patrocinio come previsto dall' art. 41 co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247 -

delibera

di abilitare le medesime al patrocinio così come previsto dall'art. 41 co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247.

Precisa che il praticante avvocato può esercitare, ai sensi dell'art. 41 Comma 12 L. 247/2012, attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si stratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale ed al Giudice di Pace, ed in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreti Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del Pretore.

L'abilitazione decorre da oggi 27/05/2024, data di iscrizione nell'apposito registro.

L'abilitazione può durare al massimo cinque anni, da considerare in ogni

caso, comunque, all'interno della durata di iscrizione al Registro dei praticanti, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel Registro.

Dà mandato alla Segreteria di comunicare quanto sopra alle interessate, con avvertenza che le stesse dovranno prestare entro 60 giorni l'impegno solenne avanti il Consiglio, convocando altresì i domini.

.....

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA

Il Consiglio, vista la domanda dei dottori:

XXXXXXXXXX

e la relativa documentazione;

diretta ad ottenere il rilascio del certificato che attesti il compimento della pratica, in base al D.L. 1/2012 Art. 9 comma 6, convertito con modificazioni in Legge 27/2012

delibera

di rilasciare ai medesimi il certificato che attesti il compimento della pratica.

.____

CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA - TIROCINIO PRESSO UFFICI GIUDIZIARI- EX ART. 73 D.L. 69/2013

Il Consiglio, viste la domanda della dottoressa:

XXXXXXXXXX

diretta ad ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica ad uso esame, ai sensi dell'art. 45 L.P. 31.12.2012 n. 247

delibera

di rilasciare alla medesima il certificato, precisando che ha completato con esito positivo lo stage di cui all'art. 73 D.L. 69/2013 ed ha altresì svolto 6 mesi di pratica forense così come previsto dall'art. 41 comma 7 L. 31/12/2012 n. 247.

CANCELLAZIONI

Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dei dottori:

XXXXXXXXXX

Vista la domanda di cancellazione degli Avvocati:

XXXXXXXXXX

dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri e dagli Albi tenuti da questo Ordine Forense.

La seduta viene tolta alle ore 19,53.

Il Consigliere Segretario.

La Presidente dell'Ordine

Avv. Claudio Strata

Avv. Simona Grabbi